



Segretaria Confederale
Area Contrattazione e Mercato del Lavoro

Roma, 9 maggio 2020

A tutte le Strutture

Loro Sedi

Oggetto: commento Decreto interministeriale reddito di ultima istanza

Care compagne e cari compagni,

vi alleghiamo il Decreto interministeriale (MLePS e MEF) che decreta le modalità di utilizzo delle risorse previste dall'art. 44 del Cura Italia a favore dei lavoratori, dipendenti e autonomi, esclusi da altre coperture.

Si tratta del reddito di ultima istanza.

Vi ricordiamo che il 20 marzo scorso, sempre in riferimento alle risorse dell'art. 44, era uscito un altro Decreto interministeriale che indicava i benefici a favore dei professionisti iscritti alle Casse.

Il decreto interministeriale di marzo, lo ricordiamo, destinava una indennità di 600 euro ai:

1) lavoratori che avessero percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo, non superiore a 35.000 euro la cui attività fosse stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

2) lavoratori che avessero percepito nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e avessero cessato o ridotto o sospeso, ai sensi dell'articolo 2, la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il dispositivo legislativo chiariva, inoltre, che per cessazione di attività dovesse intendersi la chiusura della Partita Iva, nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 marzo 2020, mentre la riduzione o sospensione della attività doveva coincidere con una comprovata riduzione del reddito del primo trimestre di almeno 33% rispetto ai redditi del primo trimestre dell'anno precedente.

Questo decreto, che definisce uno stanziamento aggiuntivo rispetto a quanto definito nella norma originaria (da 100 + 200 milioni a 220 + 280 milioni) risponde ad alcune delle nostre richieste e colma, per il mese di marzo, un vuoto importante di tutela che abbiamo in più di una circostanza denunciato.

I lavoratori che potranno richiedere l'indennità, tramite domanda all'INPS sono indicati dall'art 2.

Come sapete da tempo segnalavamo molte incongruenze nelle risposte date ai lavoratori stagionali e il decreto costituisce verso questi lavoratori una prima importante risposta, ricoprendendo i lavoratori stagionali dei settori diversi da quelli del turismo e termali che abbiano cessato involontariamente il loro rapporto di lavoro dal 1 gennaio 2019 al 30 gennaio 2020.

Va sottolineato come per stagionali l'Inps abbia inteso nelle sue disposizioni i tempi determinati con codice di assunzione riconducibile alla stagionalità e non i tempi determinati il cui codice di assunzione non prevede questa specifica.

In queste settimane, infatti, non sono mancati casi di lavoratori del turismo che si sono visti respingere la domanda di indennità per il fatto di non stati inquadrati ai fini previdenziali, all'atto della assunzione come stagionali.

Nella platea sono inseriti anche i lavoratori intermittenti di cui agli articoli dal 13 al 18 del dlgs 81/2015 con almeno 30 giornate lavorate fra gennaio 2019 e gennaio 2020.

Come sapete abbiamo sempre sostenuto che il diritto prioritario a cui questi lavoratori dovrebbero accedere è quello della cassa integrazione.

L'erogazione della indennità ai lavoratori intermittenti quindi è potenzialmente conflittuale con molti accordi regionali per l'accesso in deroga che li avevano a suo tempo provati a includere, possibilità che era stata confermata anche nella circolare INPS n.47.

E' pur vero che, nei fatti, le INPS territoriali hanno posto molti distinguo all'atto della lavorazione di queste domande riducendo al minimo il bacino delle prestazioni effettivamente riconosciute, in particolare escludendo i lavoratori non in effettiva presenza alla data del 23 febbraio e quelli senza indennità di disponibilità.

Laddove quindi non fosse stato garantito il trattamento di integrazione salariale in deroga (o altro trattamento di cassa) l'indennità potrà subentrare garantendo un parziale ristoro.

La misura, ancorché non ottimale, copre comunque una assenza di tutele che le differenti interpretazioni dell'istituto hanno purtroppo più volte permesso.

I lavoratori che ancora una volta paiono essere realmente penalizzati sono i lavoratori autonomi occasionali per i quali il riconoscimento della indennità è subordinato alla iscrizione alla Gestione Separata alla data del 23 febbraio, cosa che escluderà la maggior parte dei lavoratori autonomi occasionali (tra i quali ricordiamo spesso ci sono molti rider del food delivery).

La norma andrà di fatto a coprire solo quei lavoratori che con questo tipo di rapporto, hanno superato la soglia dei 5.000 euro l'anno, sotto la quale non è prevista alcuna contribuzione Inps. Di fatto rimarranno esclusi buona parte di collaboratori autonomi occasionali con redditi sotto i 5.000 euro l'anno che, sconosciuti all'Inps, si sarebbero potuti coprire attingendo, per la loro quantificazione, alla banca dati dell'agenzia delle entrate.

La stessa indennità spetterà anche ai lavoratori incaricati delle vendite a domicilio con reddito annuo derivante da tali attività superiore a 5.000 euro, titolari di Partita Iva e iscritti alla Gestione Separata.

L'indennità spetta a patto che i beneficiari non siano titolari di pensione o di altro contratto di lavoro a tempo indeterminato diverso da quello intermittente. L'indennità, di 600 euro, per il mese di marzo non concorre alla formazione del reddito ma non è cumulabile con il godimento degli ammortizzatori sociali, con le altre indennità già previste nel Cura Italia, con il reddito di cittadinanza, con l'indennità del decreto interministeriale del 28 marzo già citato.

Le misure, essendo stato già convertito in legge il DL Cura Italia, potranno essere richieste a seguito delle disposizioni INPS che attendiamo.

Sarà quindi importante dare immediata notizia delle misure ivi previste, che pensiamo possano trovare ulteriore definizione anche per i mesi successivi nel prossimo decreto, e tutelare i

lavoratori interessati che si rivolgessero alle nostre sedi per inviare le domande; molti di questi potrebbero essersi già rivolti a noi le scorse settimane, molti altri invece, non li abbiamo ancora intercettati, chiediamo quindi il massimo coinvolgimento delle strutture affinché si possa raggiungere il maggior numero di persone.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori necessità e valutazioni.

Un caro saluto.

Coord. Area Contrattazione e MdL
Cristian Sesena



p.la Segreteria
Tania Scacchetti

